

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-7078 del 11/12/2025
Oggetto	D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO), via E. Mattei n. 4, richiesta dalla società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. per l'attività di produzione di prodotti per la cura della salute e la cosmetica.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-7342 del 11/12/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	LEONARDO PALUMBO

Questo giorno undici DICEMBRE 2025 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, LEONARDO PALUMBO, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 59/2013. Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa allo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile (BO), via E. Mattei n. 4, richiesta dalla società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. per l'attività di produzione di prodotti per la cura della salute e la cosmetica.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale ed in particolare l'art. 4;

VISTA:

- la Legge 7 aprile 2014, n. 56 recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della L.R. n. 13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al D.P.R. n. 59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015;

RICHIAMATA la pianificazione regionale, provinciale e comunale di settore;

VISTA l'istanza presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 24/07/2024 e acquisita da ARPAE con PG/2025/0141898 del 06/08/2025 (**pratica Sinadoc 27236/2025**) dal procuratore della società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. (C.F. 03145370379 e P.IVA 00598781201), con sede legale in Comune di Argelato (BO), Via Gobetti n. 4, per il rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile, via E. Mattei n. 4;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

RILEVATO CHE l'istanza è stata presentata ai fini del rilascio di una nuova AUA per le matrici ambientali originate dall'attività di produzione di prodotti per cura della salute e cosmetica svolta presso lo stabilimento in oggetto, titolo abilitativo ambientale che deve intendersi sostitutivo dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali {Soggetto competente SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile};
- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera {Soggetto competente ARPAE - SAC di Bologna};
- Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico {Soggetto competente SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile};

DATO ATTO che l'impianto non è soggetto a screening;

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Emissioni in atmosfera

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" - Parte Quinta - Titolo I in materia di emissioni in atmosfera di impianti e attività.
- Determinazione del Direttore Generale Ambiente della Regione Emilia Romagna n. 4606 del 04/06/1999 inerente i Criteri per l'autorizzazione e il controllo delle emissioni inquinanti in atmosfera approvati dal Comitato Regionale contro l'Inquinamento Atmosferico dell'Emilia Romagna (CRIAER).
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 2236/2009 recante disposizioni in materia di "*Autorizzazioni alle emissioni in atmosfera: interventi di semplificazione e omogeneizzazione delle procedure e determinazione delle prescrizioni delle autorizzazioni di carattere generale per le attività in deroga ai sensi dell'art. 272, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n.152/2006, parte V*" e successive deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna di aggiornamento in materia.
- "*DECRETO ODORI*", n. 309 del 28/06/2023 del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Scarichi di acque reflue

- D.Lgs. 152/2006 recante "*Norme in materia ambientale*" – Parte Terza.
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare artt. 2 e 3.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015.
- L.R. n. 3 del 21/04/1999, che all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico

integrato.

- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1053/2003 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2002 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 286 del 14/02/2005 recante disposizioni in materia "*Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, DLgs 11 maggio 1999, n. 152)*".
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 1860 del 18/12/2006 recante disposizioni in materia "*Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. N. 286 del 14/02/2005*".

Impatto Acustico

- Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*", in particolare art. 8 "*Disposizioni in materia di impatto acustico*", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. 227/2011 "*Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.*", in particolare art. 4;
- L.R. 9 maggio 2001, n. 15 "*Disposizioni in materia di inquinamento acustico*";
- D.G.R. Emilia-Romagna n. 673 del 14/04/2004 "*Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"*".

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che dall'istruttoria svolta dal funzionario incaricato dal responsabile del procedimento amministrativo individuato ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 241/1990 emerge quanto segue:

- ARPAE - SAC di Bologna a seguito della verifica di completezza documentale dell'istanza e della correttezza formale, con nota PG/2025/151016 del 25/08/2025 indicava la conferenza dei servizi decisoria "semplificata" ai sensi dell'art.14-bis della L. 241/1990, come previsto dall'art. 4 comma 7 del D.P.R. 59/2013, richiedendo ai soggetti competenti (Comune di Castello d'Argile, SUAP Reno Galliera, Gestore del Servizio Idrico Integrato-società HERA S.p.a., AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica e ARPAE APAM - Servizio Territoriale di Bologna) l'espressione dei pareri di competenza;
- la società istante trasmetteva integrazioni volontarie al SUAP che le inoltrava a tutti gli Enti con nota del 23/10/2025, acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/188589 del 23/10/2025;
- la società istante trasmetteva integrazioni volontarie al SUAP che le inoltrava a tutti gli Enti con nota del 30/10/2025, acquisita poi agli atti di ARPAE con PG/2025/193739 del 31/10/2025;

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

- la conferenza si concludeva positivamente, essendo intervenuti nell'ambito della stessa, oltre alla relazione tecnica di ARPAE ST, atti/determinazioni/pareri di assenso dei Soggetti Competenti sotto riportati, pertanto il presente provvedimento costituisce determinazione motivata di conclusione positiva della conferenza di servizi;

DATO atto che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri funzionali all'adozione della Determina di AUA e di seguito indicati:

- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice di impatto acustico (PG/2025/167354 del 22/09/2025);
- Relazione Tecnica Istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE-APAM per la matrice emissioni in atmosfera (PG/2025/167384 del 22/09/2025);
- Parere per la matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura del Gestore del Servizio Idrico Integrato – società HERA S.p.A. (PG/2025/199467 del 10/11/2025);
- Parere unico per la matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura, per la matrice acustica e per per gli aspetti urbanistico/edilizi del SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile (PG/2025/205869 del 20/11/2025);

CONSIDERATO inoltre che alla data di redazione del presente atto l'AUSL di Bologna - Dipartimento di Sanità Pubblica, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti di competenza;

DATO ATTO che questo provvedimento attivato tramite SUAP non comprende la matrice rifiuti pertanto, in base alle indicazioni fornite dalla Regione Emilia Romagna Direzione Generale cura del territorio e dell'ambiente Prot. 23/06/2021-613264, la verifica antimafia è svolta dal SUAP nell'ambito delle proprie competenze procedurali che si concludono con la notifica del provvedimento adottato da ARPAE - SAC di Bologna;

CONSIDERATO che gli oneri istruttori complessivamente dovuti dalla società istante ad ARPAE sono stati quantificati secondo quanto previsto dal vigente Tariffario ARPAE (deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 approvata con D.G.R. Emilia-Romagna n. 926/2019) e pari ad € 896,00 come di seguito specificato:

- Allegato A - matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00, in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera Ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006: cod. tariffa 12.3.4.1 pari a € 296,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: cod. tariffa 8.5.6.1 pari a € 600,00.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONSIDERATO che la società istante ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario ARPAE;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA a favore della società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l., per l'esercizio dell'attività di produzione di prodotti per cura della salute e cosmetica svolta presso lo stabilimento in oggetto, che sarà rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la Determina DEL-2024-103 del 08/10/2024 della Direzione Generale di conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, all'ing. Leonardo Palumbo;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo è il Geom. Siro Albertini, del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana come definito dalla Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-1 del 03/01/2025 rettificata con Determinazione Dirigenziale n. DET-2025-14 del 13/01/2025;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. DI ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990, con gli effetti di cui all'art. 14 quater della L. 241/1990;
2. DI ADOTTARE ai sensi del D.P.R. 59/2013 l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)** a favore della società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. (C.F 03145370379 e P.IVA 00598781201) nella persona del suo Rappresentante Legale pro tempore, per lo stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile, via E. Mattei n. 4, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

MATRICE/ SETTORE AMBIENTALE	Titolo di cui all'art. 3 comma 1 D.P.R. 59/2003	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte Terza del D.Lgs 152/2006 (articoli 124 e 125)	SUAP/Comune

Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006	ARPAE
Rumore	Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95	Comune

3. DI STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al precedente punto 2 sono contenute **negli Allegati** di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
- *“Allegato A - Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue industriali”* di competenza del SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato B - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/2006”* di competenza di ARPAE - SAC di Bologna con richiamo alla planimetria di riferimento;
 - *“Allegato C - Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico”* di competenza del SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile con richiamo alla documentazione acustica.
4. DI DARE ATTO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 la presente AUA ha durata pari a 15 (quindici) anni con efficacia decorrente dal giorno di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP e che il rinnovo dovrà essere presentato all'Autorità Competente tramite il SUAP almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art. 5 del D.P.R. 59/2013;
5. DI DARE ATTO che il provvedimento di AUA sarà rilasciato dal SUAP ai soli fini del rispetto delle leggi in materia di tutela ambientale, fatti pertanto salvi i diritti di terzi e le eventuali autorizzazioni / concessioni / nulla osta ecc... disciplinati da norme non previste o richiamate dalla presente AUA;
6. DI DARE ATTO che per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
7. DI DARE ATTO che sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. DI TRASMETTERE la presente determina di adozione dell'AUA al SUAP dell'Unione Reno Galliera ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo alla società istante; Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Castello d'Argile e a tutti gli Enti interessati, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;
9. DI TRASMETTERE la presente determina all'Area Prevenzione Ambientale Metropolitana di ARPAE per il seguito di competenza.

DI RENDERE NOTO che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE SAC territorialmente competente;
- avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. competente entro 60 (sessanta) giorni ai sensi del D.Lgs. 104 del 02/07/2010, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Il Responsabile

di Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana
e del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna

Leonardo Palumbo

(determina firmata digitalmente)

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.
Comune di Castello d'Argile (BO), via E. Mattei n. 4

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura di cui all'Art. 124 del D.Lgs. 152/2006, della D.G.R. 1053/2003, della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006

1. Classificazione dello scarico

Scarico S1

Scarico denominato S1 nella pubblica fognatura acque nere di via E. Mattei (afferente al depuratore comunale di via Primaria) classificato dal Comune di Castello d'Argile (visto il parere del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua), come "scarico di acque reflue industriali" costituito dall'unione di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche dei servizi igienici presenti nell'attività di produzione di prodotti per cura della salute e cosmetica.

Non sono previsti sistemi di trattamento delle acque reflue industriali e delle acque reflue domestiche in quanto qualitativamente compatibili con lo scarico diretto in pubblica fognatura.

2. Altri scarichi ed immissioni

Dallo stesso stabilimento ha anche origine uno scarico denominato S2 di acque meteoriche di dilavamento dei coperti e delle aree di transito e sosta nella pubblica fognatura acque bianche di via E. Mattei non soggetto a vincoli e prescrizioni ai sensi della D.G.R. 286/2005 e della D.G.R. 1860/2006.

3. Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile con Prot. n. 64875 del 19/11/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/205869 del 20/11/2025), visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 93039/25 del 10/11/2025. Tali documenti sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Scarichi allegata all'istanza di rilascio di AUA con particolare riferimento ai seguenti elaborati:
 - "Relazione tecnica descrittiva scarichi acque reflue industriali" datata 04/07/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/0141898 del 06/08/2025).

- “Integrazione relazione tecnica descrittiva scarichi acque reflue industriali” datata 22/10/2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/188589 del 23/10/2025).
- “Planimetria scarichi” in scala 1:200 e datata ottobre 2025 (agli atti di ARPAE con PG/2025/188589 del 23/10/2025), riportata nelle pagine successive come parte integrante al presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 27236/2025

Documento redatto in data 10/12/2025

Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Prot. n. 64875

Pratica 46167/44961/2025

Oggetto: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale

Ditta: **Incoss Cosmeceutica Industriale S.r.l.** con sede in Argelato (BO) in Via Gobetti n. 4 – P.I. 00598781201

Vista la domanda di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale presentata in data 24/07/2025, Prot. n. 44961, dal Sig. Gualandi Michele - C.F. GLNMHL69R15A944K in qualità di legale rappresentante della ditta **Incoss Cosmeceutica Industriale Srl** con sede in Argelato (BO) Via Gobetti n. 4 – P.I. 00598781201 per lo stabilimento sito nel Comune di Castello d'Argile, Via E.Mattei, 4 ove viene esercitata l'attività di fabbricazione di prodotti Cosmetici, Erboristici, Health food, prodotti per la cura della casa, della persona e dell'igiene orale;

Considerato che tale domanda risulta presentata per le sottoelencate matrici ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

Acquisito il parere del **Comune di Castello d'Argile** prot n. 9927 del 18/11/2025 (Prot. SUAP n. 64540 del 18/11/2025), allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice "Scarichi in pubblica fognatura di acque reflue" è stato attivato il Servizio Tecnico di **Hera S.P.A.** che con nota prot n. 93039 del 10/11/2025 (Prot. SUAP n. 63482 del 11/11/2025) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

In merito alla matrice relativa all'impatto acustico è stato attivato il Servizio Tecnico di **ARPAE - Servizio Territoriale - Distretto di Pianura** che con nota prot n. 167354 del 22/09/2025 (Prot. SUAP n. 54888 del 23/09/2025) ha trasmesso la valutazione tecnica allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



Argelato
Bentivoglio
Castello D'Argile
Castel Maggiore
Galliera
Pieve di Cento
S.Giorgio di Piano
S.Pietro in Casale
(Provincia di Bologna)

 **UNIONE
RENO GALLIERA**



Visti:

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1053 del 09/06/2003;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 286 del 14/02/2005;
- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- le norme generali vigenti, i nulla-osta ed i pareri necessari, richiesti a termini di legge;

Ai sensi del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 10: "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive".

Vista la Convenzione per la gestione associata dello Sportello Unico delle Attività Produttive (SUAP) Intercomunale - Prot. n. 14058/2008 dell'Unione Reno Galliera.

Visti:

- il decreto del Presidente dell'Unione Reno Galliera n. 13 del 15/11/2022 di nomina a Dirigente ad interim dell'Area Gestione del Territorio della Dr.ssa Elena Gamberini;
- l'atto di Delega di funzioni e competenze al Responsabile del Settore "Urbanistica e politiche energetiche, SUAP Edilizia – Sismica" Prot. n. 72886 del 17/12/2024;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** all'adozione della Autorizzazione Unica Ambientale relativamente a:

- Autorizzazione agli scarichi in pubblica fognatura di acque reflue industriali;
- Comunicazione o nulla osta relativi all'impatto acustico;

vincolata al rispetto delle prescrizioni, riportate nei pareri sopra indicati.

San Giorgio di Piano, 19/11/2025

**Il Responsabile SUAP Edilizia
Ing. Elena Frabetti**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale"
D. Lgs. vo 82/2005





COMUNE DI
CASTELLO D'ARGILE

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Area Gestione del Territorio

Prot. n. 0009927/2025 del 18/11/2025

Rif.to SUAP: Pratica n. 46167/44961/2025

Rif.to Pratica SINADOC n. 27236/2025

Spett.le

SUAP dell'Unione Reno Galliera

(Rif. Prat. SUAP n. 46167/44961/2025)

PEC: unione@pec.renogalliera.it

Oggetto: **ISTANZA DI A.U.A. PER MODIFICA SOSTANZIALE MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA, IMPATTO ACUSTICO E SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA.** Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via E. Mattei, 4 – Ditta richiedente Incos Cosmeceutica Industriale Srl via Gobetti, 4 40050 Argelato (BO) – **Rilascio parere di competenza urbanistico edilizio.**

IL RESPONSABILE DELL'AREA

Vista l'istanza avanzata dal SUAP dell'Unione Reno – Galliera, assunta agli atti con protocollo n. 6997/2025 ed avente come oggetto: "ISTANZA DI A.U.A. PER MODIFICA SOSTANZIALE MATRICE EMISSIONI IN ATMOSFERA, IMPATTO ACUSTICO E SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALE IN PUBBLICA FOGNATURA. Per l'attività ubicata in: Castello d'Argile, Via E. Mattei, 4 – Ditta richiedente Incos Cosmeceutica Industriale Srl via Gobetti, 4 40050 Argelato (BO)";

Visto il PSC del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 4 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il vigente RUE del Comune di Castello d'Argile (approvato con DCC n. 5 del 06/02/2009) e ss. mm. e ii. e il Piano di Zonizzazione Acustica (approvato con DCC n. 64 del 19/12/2011) e ss. mm. e ii.;

Vista la documentazione allegata alla richiesta in oggetto;

Considerato che trattasi di Attività sita in Ambito produttivo comunale esistente – ASP C (Art. 25 del RUE);

Verificata la conformità dell'insediamento allo strumento urbanistico vigente;

Dato atto che non sussistono motivazioni ostative;

Visto l'art. 107 del vigente "T.U.EE.LL." (D.Lgs. n. 267/2000);

Dato atto che con Decreto Sindacale n. 20/2024 sono state attribuite le funzioni di Responsabile ex art. 109 del D.Lgs. 267/2000 e conferito l'incarico di Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Gestione del Territorio al sottoscritto;

RILASCIA

parere favorevole per quanto di competenza ai fini urbanistici ed edilizi;

Il presente parere è vincolato alla veridicità di quanto riportato nella documentazione allegata all'istanza.

Il presente parere è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
GESTIONE DEL TERRITORIO**

Ing. Marco Pesare

Documento prodotto in originale informatico e firmato
digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice
dell'Amministrazione digitale" D. Lgs. 82/2005



HERA S.p.A.
Holding Energia Risorse Ambiente
Sede leg: Viale C. Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.287111 fax 051.287525
www.gruppohera.it

Spett.le/Egr.
COMUNE di CASTELLO D'ARGILE
UNIONE RENO GALLIERA SUAP
Via dell'Artigiano n. 4/4
40016 SAN GIORGIO DI PIANO BO
unione@pec.renogalliera.it

e p.c.
Spett.le/Egr.
ARPAE BOLOGNA
Servizio Autorizzazioni e Concessioni
VIA SAN FELICE, 25
40122 BOLOGNA BO
aobo@cert.arpa.emr.it

Modena, 10 novembre 2025
Prot. n. 0093039/25

Asset management
Sviluppo Asset e Servizi Tecnici
Insediamenti Produttivi/MZ

OGGETTO: **Parere per autorizzazione unica ambientale - scarico di Acque reflue industriali in fognatura:**

- Rif. pratica Hera n° 42/2025 Richiesta di parere Prot. 66379 del 06/08/2025;
- Rif. pratica SUAP 46167/44961/2025.

▪ Ragione sociale ditta	INCOS Cosmeceutica Industriale s.r.l.
▪ Indirizzo dell'insediamento da cui ha origine lo scarico	VIA MATTEI E., 4 - CASTELLO D'ARGILE
▪ Destinazione d'uso dell'insediamento	Industria cosmetica
▪ Portata massima autorizzata	
▪ Tipologia di scarico	Acque reflue industriali
▪ Ricettore dello scarico	Fognatura nera
▪ Sistemi di trattamento prima dello scarico	Nessuno
▪ Impianto finale di trattamento	IMPIANTO DEP. CASTELLO D'ARGILE-NUOVO, VIA PRIMARIA VENEZZANO CASTELLO D'ARGILE

Lo stabilimento produce soluzioni oculari e tisane, con scarichi industriali provenienti dai reparti clean room e food, oltre ad utenze tecnologiche come l'impianto osmosi e la condensa dell'aria compressa. Il volume complessivo annuo degli scarichi industriali è di circa 400 m³. Le acque reflue domestiche derivano da servizi igienici e lavabi interni.

Gli scarichi domestici e industriali dello stabilimento confluiscono nella rete fognaria nera (S1) situata in Via Enrico Mattei, realizzata in PVC DN 250 (IDSAP 1150088). Tali reflui vengono successivamente trattati presso l'impianto di depurazione Mascarino Nuovo, ubicato a Castello d'Argile (IDSAP 1047426) gestito dalla scrivente società.

Gli scarichi meteorici vengono invece convogliati nella rete fognaria bianca (S2) di Via Enrico Mattei, realizzata in CLS SCAT 750x1000 (IDSAP 12177308), che recapitano in un bacino di laminazione (IDSAP 12177369).

I pozzetti di campionamento saranno installati dopo i punti di produzione, per raccogliere i campioni degli scarichi. Nello specifico:

PC1: raccoglie le acque reflue provenienti dal reparto food, derivanti dai lavaggi dei miscelatori e dai



lavabi utilizzati dagli operatori.

PC2: raccoglie le acque reflue del reparto clean room, provenienti dai lavaggi delle attrezzature di confezionamento effettuati con acqua osmotizzata.

PC3 e PC4: raccolgono, rispettivamente, gli scarichi parziali dell'impianto di osmosi e la condensa prodotta dal compressore dell'aria compressa. Entrambi si trovano nel locale tecnico.

Il presente parere non sostituisce le specifiche tecniche e le modalità con cui eseguire l'allaccio che saranno da richiedere in separata sede specificando di aver ottenuto Autorizzazione AUA - indirizzo PEC: heraspaserviziotecnicoclienti@pec.gruppohera.it

Si emette, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio dell'atto autorizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni:

- 1) -vengono ammesse in pubblica fognatura le acque reflue industriali derivanti dal reparto clean room, food, impianto di osmosi e condensa aria compressa;
-acque reflue domestiche (bagni e servizi) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- 2) le acque reflue provenienti dal reparto clean room, food, impianto di osmosi e condensa aria compressa dovranno subire idoneo trattamento depurativo in conformità alla documentazione agli atti e dovranno rispettare i valori limite previsti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs.152/2006 - colonna scarichi in rete fognaria; In particolare, le acque di condensa derivanti dal compressore, con un proprio punto di prelievo (PC4), devono rispettare il limite di 10 mg/l di idrocarburi totali.
- 3) le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne:
-tubazioni di collegamento al terminale di recapito;
-innesto di tali tubazioni;
-sifone tipo Firenze;
-valvola di non ritorno / intercettazione;
- 4) i pozzetti di ispezione e prelievo delle acque reflue dovranno essere conformi allo schema tipo di cui al Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Allegato 2 e dovranno consentire:
-il prelievo delle acque per caduta;
-il posizionamento del sistema di prelievo per campionatore automatico;
-dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;
-garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- 5) lo scarico in pubblica fognatura delle acque meteoriche di prima pioggia dovrà avvenire entro le 48-72 ore successive alla conclusione dell'evento meteorico;
- 6) è prescritta l'installazione di un dispositivo di intercettazione (saracinesca o valvola, anche di tipo manuale) per l'eventuale chiusura dello scarico di acque reflue in caso di criticità;
- 7) le acque reflue di natura diversa dalle acque reflue domestiche/acque meteoriche non contaminate e tutti i rifiuti originati dall'attività svolta nell'insediamento dovranno essere raccolti e conferiti a Ditta autorizzata nel rispetto della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- 8) i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno o secondo le istruzioni della ditta produttrice/fornitrice quale che sia la frequenza maggiore;
- 9) i rifiuti in attesa di essere smaltiti, se conservati in area esterna, dovranno essere posizionati sotto copertura o in contenitori dotati di coperchio;
- 10) i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.
La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- 11) l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- 12) HERA S.p.A. provvederà ad inviare al Titolare dello scarico, nel più breve tempo possibile, il **contratto** che disciplina la fornitura del servizio di fognatura e depurazione delle acque reflue. Il contratto dovrà essere compilato con le informazioni richieste, sottoscritto dal Legale Rappresentante della ditta e restituito a HERA S.p.A. entro 30 giorni dal ricevimento;
- 13) il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli



elementi di qualità e quantità delle acque reflue industriali scaricate in fognatura;

14) per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emettitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;

15) **Qualora non presente, è prescritta l'installazione di idoneo strumento di misura della portata sullo scarico dell'impianto di trattamento dei reflui di tipo produttivo**, entro 90 giorni dal rilascio dell'atto autorizzativo.

È richiesta la trasmissione della documentazione fotografica comprovante l'installazione del sistema di misura dello scarico produttivo, nonché delle caratteristiche tecniche/note informative relative all'apparecchiatura, che dovranno essere trasmesse, a mezzo p.e.c. al seguente indirizzo: heraspadirezioneacqua@pec.gruppohera.it.

16) **Congruenza tecnica**

Sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, si esprime inoltre un **PARERE FAVOREVOLE DI CONGRUENZA TECNICA** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque bianche, **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

a) vengono ammesse in pubblica fognatura delle acque bianche:

la miscela delle:

- acque reflue di seconda pioggia;

- acque reflue di dilavamento non contaminate dei coperti e delle aree di transito;

b) è fatto obbligo di adottare tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;

c) lo scarico dovrà rispettare i limiti previsti dalla Tab. 3 all. 5 del Dlgs. 152/06 (colonna acque superficiali).

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata.

Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;

- allo scarico di cui sopra;

- al sistema di convogliamento delle acque reflue;

- al sistema di trattamento;

- al punto di immissione terminale in fognatura;

- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Referente per la presente pratica è **Maria Chiara Zucchini**, presso la sede HERA SpA di Bologna, via C.Camp 15, Tel : **3287225880**, indirizzo di posta elettronica : **mariachiara.zucchini@gruppohera.it**

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Cordiali saluti

Firmata digitalmente

Operations Idrico Emilia

Il Responsabile

Dott. Ing. Paolo Gelli



S. Giorgio di Piano, 19/09/2025

Sinadoc 27236/2025

Comune di Castello D'Argile

Servizio Ambiente

Pec: comune.castellodargile@pec.renogalliera.it

S.U.A.P. Edilizia - Unione Reno Galliera

c.a. Alessandro Borri

Pec: unione@pec.renogalliera.it

ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Unità AUA ed acque reflue

c.a. Giuseppe Di Franco

OGGETTO: Domanda di autorizzazione unica ambientale ai sensi del DPR 59/2013.

Ditta: **Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.** Via Gobetti n. 4 - Argelato BO. **Attività** sita nel fabbricato catastalmente identificato al Fg. 25 e mapp. 68 del **Comune di Castello D'Argile Via E. Mattei n. 4 - trasmissione contributo per nulla-osta acustico. Riferimento Suap n. 46167/44961/2025**

In riferimento all'oggetto, presa visione della documentazione tecnica presentata al SUAP dell'Unione Reno Galliera in data 24/07/2025 (agli atti di ARPAE al PG/2025/0141898 del 06/08/2025), si rileva quanto segue.

Con la presente istanza viene richiesta nuova AUA a seguito del trasferimento di lavorazioni da effettuarsi nel fabbricato già esistente ed in corso di ristrutturazione, catastalmente identificato al Fg. 25 e mapp. 68, situato in via Enrico Mattei n. 4 Castello D'Argile (BO), in zona industriale, per le matrici emissioni in atmosfera ed impatto acustico.

Il presente contributo istruttorio è riferito alla sola matrice rumore.

Presa visione della relazione tecnica denominata *"Valutazione previsionale di impatto acustico prodotto dalle lavorazioni ed impianti tecnologici a servizio dell'attività produttiva Incos Cosmeceutica Industriale Srl"* (di seguito VPIA) redatta da TCA¹, Rev. 0 del 16/07/2025, si rileva quanto segue.

L'azienda è specializzata nella fabbricazione di prodotti Cosmetici, Erboristici, Health food, prodotti per la cura della casa, della persona e dell'igiene orale. In tale ambito intende installare una nuova linea (denominata CLEAN ROOM) per la produzione e confezionamento di "medical-device" (gocce oculari) e "spray nasali" nonché realizzare un "reparto food" per la produzione di tisane ed infusi, in cui verranno spostate cinque linee produttive da altro edificio dello stesso gruppo aziendale.

Il ciclo produttivo pertanto è identificato in due aree principali adibite alle seguenti lavorazioni:

¹ Trattasi del tecnico competente in acustica Dott. Gianluca Barani iscritto al n° 5362 dell'elenco Enteca.



– **reparto clean room:** per la produzione di flaconcini di soluzione oculare formato monodose e multi-dose e per eventuale sviluppo di produzione di spray nasali;

– **reparto food:** per la produzione di tisane.

All'interno della **“clean room”**, secondo quanto riportato nella VPIA, saranno presenti tre linee produttive: due per la produzione di gocce oculari e una per la produzione di spray nasali. Sono presenti anche i locali tecnici, tra cui il locale impianto osmosi, il locale lavaggio attrezzature, il locale serbatoi, il locale autoclave e il locale di appoggio dei cellophane. Completano il nuovo reparto i locali di vestizione e i vari corridoi in cui il personale è obbligato ad indossare un abbigliamento idoneo per un ambiente a contaminazione controllata. Dovendo alcune zone essere sterili ed inoltre dovendo essere garantita l'assenza di agenti patogeni nonché interazioni con l'esterno, tali zone non prevedono finestrate verso l'esterno ma sono previsti impianti di trattamento dell'aria in grado di gestire temperatura, umidità e pressione dei locali. Si prevede pertanto l'installazione di impianti HVAC mediante delle **UTA (Unità di Trattamento Aria)** che saranno posizionate superiormente a struttura metallica (soppalco) accessibile da scala di accesso. Viene inoltre dichiarato che la linea denominata **“CLEAN ROOM”** non presenta lavorazioni con emissioni in atmosfera, soggette ad autorizzazione.

All'interno del **“reparto food”** per la produzione di tisane e infusi il progetto prevede la creazione di due locali distinti, uno per l'area semilavorati e uno per l'area produttiva. Le produzioni dei semilavorati e il confezionamento dei prodotti finiti possono essere svolte contemporaneamente, in quanto i reparti sono fisicamente separati ed atti ad evitare contaminazione. La miscelazione ha lo scopo di rendere omogenea la materia prima o di creare miscele di prodotto diverse. Una volta creata la miscela questa viene trasferita verso n. 5 macchine per il confezionamento di bustine monouso per infusione, poi, sempre attraverso macchine automatiche, si procede al confezionamento delle scatole e alla formatura di pallet di prodotto finito. È prevista l'installazione di un impianto di aspirazione delle polveri delle materie prime che compongono le tisane, esso sarà collegato alle macchine automatiche di produzione, tale impianto genererà l'**emissione E1** (oggetto della richiesta di AUA). A tale punto di emissione sono collegate le seguenti macchine:

- n. 1 miscelatore (+ n.1 predisposizione per secondo miscelatore);
- n. 5 macchine per confezionamento bustine;
- n. 2 postazioni pesate (dotate di bilancia e braccio aspirante).

E' inoltre presente un **laboratorio** all'interno del quale si effettuano test chimici e microbiologici e controlli di qualità sulle materie prime e sui prodotti finiti, nonché prove per lo sviluppo di nuovi prodotti da immettere sul mercato. Il laboratorio è dotato di una cappa aspirante che dà luogo ad una emissione denominata **E2 (cappa chimica)** e di un braccio mobile aspirante (**postazione turboemulsore/banco di preparazione**) che dà luogo ad una emissione denominata **E3**. Tali emissioni risultano classificate come scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.Lgs. 152/06 e ss mm ii, pertanto soggetti alla sola comunicazione.

Secondo quanto dichiarato dal TCA, dalle osservazioni effettuate dal punto di vista acustico, nello **stato di fatto** tutte le attività e le attrezzature di INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l. non erano ancora installate; pertanto, il rumore misurato nello stato di fatto coincide con il rumore residuo.

Le modifiche **in progetto** comportano l'aggiunta di nuove sorgenti di emissione acustica con l'attivazione di un'attività di produzione in un fabbricato esistente e attualmente inutilizzato, valutate dal TCA nello studio previsionale di impatto acustico presentato.

Sempre secondo quanto riportato dal TCA l'attività lavorativa si svolge nel solo periodo diurno, generalmente dalle 6:00 alle 22:00; nel periodo notturno le sorgenti attive sono in regime ridotto, non essendoci produzione.

La documentazione d'impatto acustico tiene conto di tutte le sorgenti attualmente presenti nell'area (valutando il clima acustico di zona influenzato prevalentemente dal traffico veicolare esistente sulla SP 42 e dalla rumorosità antropica proveniente dalle altre aziende). Vengono quindi descritte le modifiche che si andranno ad effettuare in azienda nello scenario futuro (nuovi punti di emissione in atmosfera E1, E2 ed E3 ed altri impianti descritti ed inseriti come dati di input al modello di calcolo quali sorgenti sonore future) di cui a pg. 22 di 25 della VPIA al paragrafo DESCRIZIONE DELLE SORGENTI.

L'indagine acustica condotta dal TCA analizza lo **stato di fatto** (*ante-operam*) mediante misure eseguite nel periodo diurno e notturno in due postazioni di misura corrispondenti ai ricettori più esposti:

- n. 1 posizione di misura presso il ricettore più esposto individuato a **Sud Ovest (R1)**,
- n. 1 posizione di misura presso il ricettore più esposto individuato a **Nord Est (R2)**.

La metodologia utilizzata dal TCA pertanto consiste nell'utilizzo dei rilievi fonometrici realizzati sul lotto in oggetto, per verificare il livello del rumore presente nella zona d'interesse e successiva elaborazione mediante software di calcolo previsionale del "rumore ambientale presunto" a seguito degli interventi di progetto, **scenario futuro** (*post-operam*) e conclusioni.

La caratterizzazione del clima acustico è stata effettuata mediante una campagna di misure condotte dal TCA in periodo diurno e notturno (misure eseguite in data 25/06/2025) per le due postazioni (R1 ed R2) in conformità a quanto previsto dal D.M. 16/03/1998. La durata scelta per le misurazioni è stata ritenuta dal TCA rappresentativa del fenomeno rumoroso in ogni posizione (misure di breve durata con tecnica di campionamento ai ricettori – altezza del microfono 4,0 m), e si ribadisce come, secondo quanto riportato dal TCA, tutte le attività e le attrezzature di INCOS Cosmeceutica Industriale S.r.l. non erano ancora installate al momento dell'esecuzione delle misure e, pertanto, il rumore misurato nello stato di fatto coincide con il rumore residuo. Dall'analisi degli spettri di frequenza in pesatura lineare non si è evidenziata da parte del TCA la presenza di componenti tonali, impulsive e a bassa frequenza.

La compatibilità acustica dell'intervento è vincolata al rispetto di tutti i limiti di zona assoluti e differenziali ai sensi della normativa vigente. Nel dettaglio, al fine di definire il livello di rumorosità prodotto dall'attività, il TCA ha adottato la seguente metodologia:

- Riconoscimento del livello di rumore residuo in base alle valutazioni effettuate in sito mediante strumentazione (rilievi fonometrici eseguiti in periodo diurno e notturno in data 25/06/2025, indicanti il rumore residuo afferente ai ricettori R1 ed R2). I rilievi sono stati utilizzati per la definizione dell'attuale clima acustico caratterizzante l'area, ovverosia del rumore residuo dell'area (*ante-operam*).
- Verifica del livello di rumore ambientale ai ricettori più esposti individuati (R1: edificio residenziale su due piani fuori terra, collocato a circa 30 metri dal confine aziendale, in direzione sud-ovest; R2: edificio residenziale a un piano fuori terra, collocato a circa 250 metri dal confine aziendale, in direzione nord-est) come sommatoria energetica di tutti gli effetti sonori incidenti in tali punti mediante l'utilizzo del software di simulazione SoundPlan. Il modello di calcolo è stato validato

(taratura) dalle misure di breve durata condotte con tecnica di campionamento nell'area – altezza del microfono 4,0 m.

- Secondo quanto riportato nella VPIA, avendo a disposizione una mappatura acustica dell'intero sito e del confine aziendale, nonché delle singole sorgenti, non si è ritenuto opportuno creare un modello dello stato di fatto, che per le caratteristiche del clima acustico dell'area in esame dipende fortemente dalle sorgenti esistenti nell'intorno dello stabilimento stesso. Si è invece proceduto a simulare il solo rumore prodotto dai nuovi impianti fissi e mobili; successivamente questo è stato confrontato col rumore dello stato di fatto misurato, per la verifica dell'incidenza dei nuovi impianti. Sono state quindi inserite nel modello le sole sorgenti dell'azienda in funzione a regime nella nuova configurazione impiantistica. Il TCA precisa inoltre che anche se le sorgenti prese in considerazione hanno una direzionalità ben precisa, si è preferito considerarle omnidirezionali, in via cautelativa in applicazione del principio di maggior disturbo. Tutte le sorgenti inserite sono state considerate costantemente funzionanti (per il 100% del tempo, distinguendo quelle attive/inattive per giorno e notte), ovvero sempre in condizione "on", sempre in applicazione del principio del maggior disturbo.
- Il TCA ha infine provveduto a verificare il rispetto di tutti i limiti previsti a seguito degli interventi (*post-operam*) (valori limite assoluti di immissione di zona e valori limite differenziali in periodo diurno/notturno).

Il Comune di Castello d'Argile con Delibera di Consiglio Comunale n. 26 del 09/06/2010 ha adottato la Classificazione Acustica del proprio territorio comunale, approvata con delibera C.C n. 64 del 19/12/2011, così come evidenziato dal TCA, dal quale risulta che l'area in cui è ubicata la ditta è inserita in "Classe V² – Aree prevalentemente industriali", come pure il ricettore R1 a sud-ovest, il ricettore R2 a nord-est invece risulta ubicato in "Classe III³ – Aree di tipo misto". Come riportato dal TCA, non essendo disponibili dati tabulati, sono state determinate le caratteristiche delle sorgenti future (Lw ed Lp) sulla base delle informazioni ricavate effettuando dei rilievi su analoghe sorgenti esistenti in altro stabilimento (si veda dati di input al modello di calcolo a pg. 22 di 25 della VPIA, paragrafo DESCRIZIONE DELLE SORGENTI). All'interno dello stabilimento gli autocarri in movimento sono stati considerati come sorgenti lineari con un'emissione sonora continua (i cui dati sono stati desunti dalla bibliografia), per tutto il periodo diurno. Le sorgenti sonore interne vengono considerate influenti dal TCA, rispetto alla diffusione del rumore, in quanto le lavorazioni avvengono a porte e finestre chiuse, per garantire le corrette velocità dell'aria da parte del sistema di aspirazione delle polveri.

La verifica dei livelli sonori, ottenuti dalle rilevazioni fonometriche svolte del livello equivalente di pressione sonora e dalle stime del livello equivalente ambientale di pressione sonora presso i ricettori considerati, ha evidenziato il rispetto di tutti i valori limite di immissione assoluti e differenziale diurni/notturni.

Conclusioni

Sulla base di quanto sopra esposto, per quanto di competenza, l'istruttoria tecnica è **favorevole** nel rispetto delle **seguenti prescrizioni**:

- Entro 60 gg dal rilascio dell'AUA ovvero dalla messa a regime del nuovo punto di emissione in atmosfera **E1 (Reperto food)** sia prodotta ed inviata al Comune e ad*

² Valori limite assoluti di immissione: **70 dB(A) diurno (06.00-22.00); 60 dB(A) notturno (22.00-06.00).**

³ Valori limite assoluti di immissione: **60 dB(A) diurno (06.00-22.00); 50 dB(A) notturno (22.00-06.00).**



ARPAE una **relazione redatta da TCA (con collaudo acustico post-operam)** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto dei valori limite di immissione assoluti presso i confini dell'azienda nonché dei limiti differenziali presso tutti i ricettori evidenziati nella VPIA, in periodo diurno e notturno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne attive nonché l'eventuale traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata.

- b. La relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare **i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA** in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione "peggiore" ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);
- c. qualora la relazione di cui al punto a si discosti dai valori "previsti" ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
- d. fermo restando il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, l'attività dell'azienda, così come dichiarato nelle VPIA, sia svolta all'interno del fabbricato, **a porte e finestre chiuse**, di modo che le sorgenti interne possano essere considerate trascurabili ai fini della diffusione del rumore in ambiente esterno;
- e. in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, la **compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale** circostante;
- f. in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- g. qualsiasi **modifica** della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico, che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale e comunque tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di una nuova documentazione di impatto acustico;
- h. l'attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno, ad eccezione degli impianti dichiarati attivi in periodo notturno nella VPIA, per i quali è consentito il funzionamento anche in periodo notturno.**

Il presente contributo tecnico è stato redatto da Antonella Fatone⁴.

⁴ TCA iscritto nell'elenco ENTECA al numero di Iscrizione Elenco Nazionale n. 12567.



Distinti saluti.

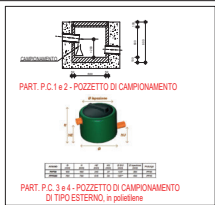
***L'Incarico di Funzione del Distretto di Pianura-Imola
dott.ssa Federica Forti
(o suo delegato)***

(Documento firmato digitalmente)



Il Tecnico	Via Lazio 15 - 40069 - Zola Predosa (BO) - Tel. 051/406959 - P.iva. 03901120372		
	Committente		
La Proprietà	INCOS COSMECEUTICA INDUSTRIALE S.r.l.		
	Via Mattei, n° 4 - 40050 Castello d'Argile (BO)		
Il Tecnico	Oggetto		
	AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE		
La Proprietà	ubicata presso il fabbricato industriale sito		
	Via Mattei, n° 4 - 40050 Castello d'Argile (BO)		
Il Tecnico	Lavoro		
	PLANIMETRIA GENERALE - FOGNATURE		
Il Tecnico	Allegato		Scala 1 : 200
	Variante		Foglio 1 di 1
Il Tecnico	Data		Foglio 1 di 1
	Ottobre 2025		Foglio 1 di 1

LEGENDA	
	Condotta acque bianche interrata-ESISTENTE
	Condotta acque nere interrata-ESISTENTE
	Condotta acque industriali interrata-NUOVA
	Condotta acque miste interrata-ESISTENTE
	Pozzetto di ispezione
	Pozzetto di campionamento
	Sifone tipo "Firenze"
	acque miste 80x60 cm
	Pozzetto di ispezione
	acque miste 100x100 cm
	Valvola di rifegno



INQUADRAMENTO

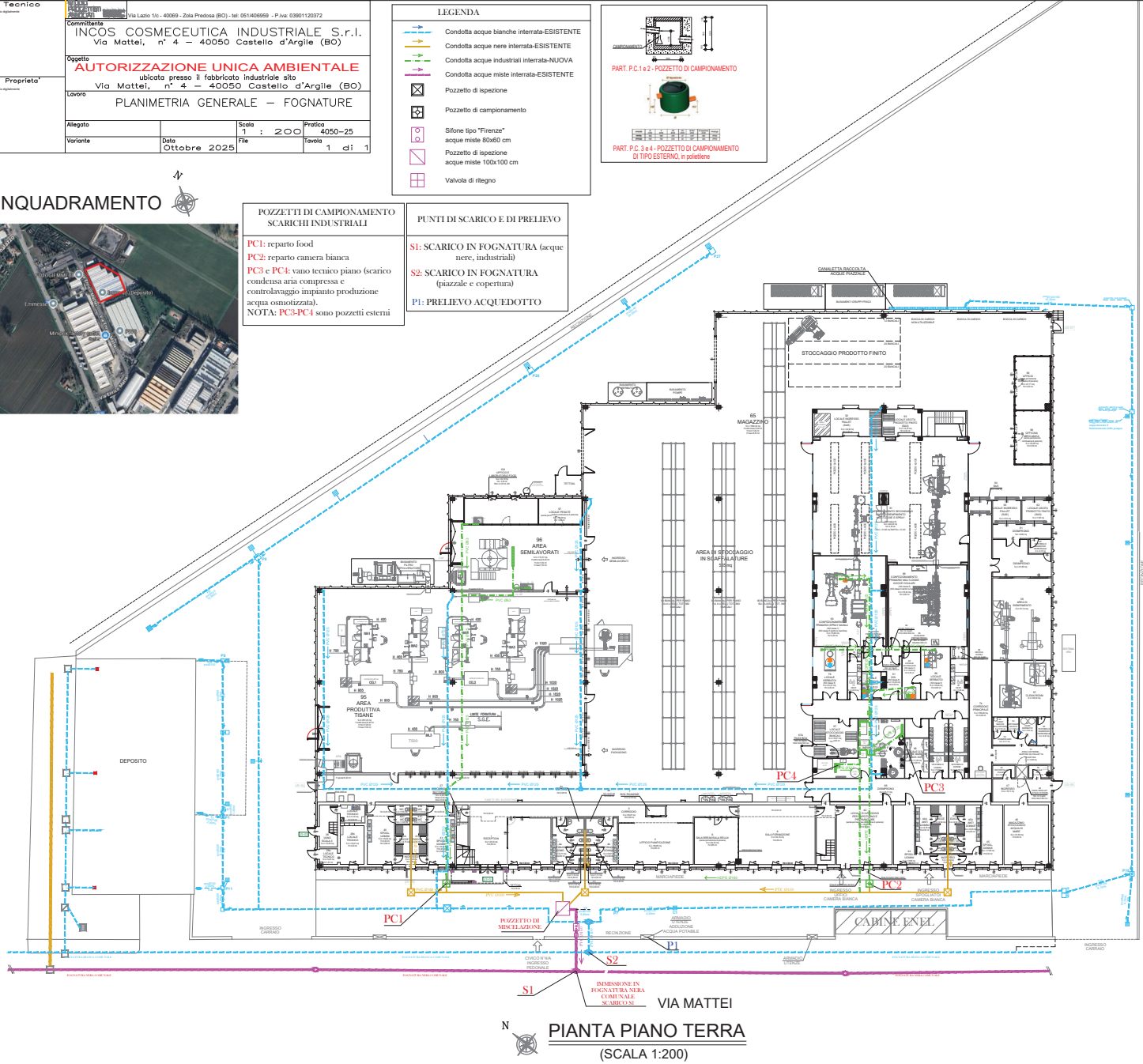


POZZETTI DI CAMPIONAMENTO
SCARICHI INDUSTRIALI

PC1: reparto food
PC2: reparto camera bianca
PC3 e PC4: vano tecnico piano (scarico
condensa aria compressa e
controlavaggio impianto produzione
acqua osmotizzata).
NOTA: PC3-PC4 sono pozzetti esterni

PUNTI DI SCARICO E DI PRELIEVO

S1: SCARICO IN FOGNATURA (acque
tue, industriali)
S2: SCARICO IN FOGNATURA
(piazze e copertura)
P1: PRELIEVO ACQUEDOTTO



Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.
Comune di Castello d'Argile (BO), via E. Mattei n. 4

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di prodotti per cura della salute e cosmetica svolta dalla società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. nello stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile (BO), via E. Mattei n. 4, secondo le seguenti prescrizioni.

1. Emissioni in atmosfera autorizzate

- a) Per lo stabilimento in oggetto sono autorizzate ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 le seguenti emissioni in atmosfera, nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate:

EMISSIONE E1 (provenienza: reparto food – preparazione bustine tisane)

Portata massima	12000	Nm ³ /h
Altezza minima	11	m
Durata massima	16	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nm ³
----------------	----	--------------------

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce.

Il sistema di abbattimento adottato dovrà prevedere l'uso delle migliori tecniche disponibili ovvero un sistema tecnologico, adeguatamente verificato e sperimentato, in grado di apportare una riduzione non inferiore al 90% in massa del contenuto di inquinanti presenti nell'effluente gassoso.

Il filtro a tasche dovrà essere dotato di un pressostato differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Periodicità di monitoraggio di competenza del Gestore: annuale.

2. Altre emissioni in atmosfera

Dallo stesso stabilimento hanno anche origine i punti di EMISSIONE E2 (provenienza: laboratorio-cappa chimica) ed E3 (provenienza: laboratorio-postazione turboemulsore/banco di preparazione) non sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, in quanto elencati alla lettera jj) della Parte I dell'Allegato IV della Parte Quinta del D.Lgs. Medesimo.

3. Camini e loro altezze

- a) Ogni emissione convogliata deve sfociare oltre il colmo del tetto; non sono idonee le bocche di camini poste sulla parete laterale dell'edificio dello stabilimento. Lo sbocco dei camini deve essere posizionato in modo tale da consentire un'adeguata evacuazione e dispersione degli inquinanti e da evitare la reimmissione degli stessi nell'edificio attraverso qualsiasi apertura. Le emissioni in atmosfera possono avvenire con modalità diverse da quelle precedentemente indicate solo ed esclusivamente per motivi di sicurezza e secondo le documentate e puntuali prescrizioni dei VV.FF. o del Servizio di medicina del lavoro della ASL competente per territorio.
- b) Fatti salvi i criteri stabiliti dalle vigenti normative in materia edilizia, nonché diverse e più restrittive norme locali, e fatta salva la possibilità di deroga da parte del Comune in cui è presente lo stabilimento, le bocche dei camini (altezza minima di emissione) devono, di norma, risultare più alte di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti o struttura edile distante meno di 50 metri.

4. Punti di misura e campionamento

- a) Ogni emissione elencata in autorizzazione deve essere numerata ed identificata univocamente (con scritta indelebile o apposita cartellonistica) in prossimità del punto di emissione e del punto di campionamento, qualora non coincidenti.
- b) I punti di misura e campionamento devono essere preferibilmente collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Conformemente a quanto indicato nell'Allegato VI (punto 3.5) alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006, per garantire la condizione di stazionarietà e uniformità necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalla norma tecnica di riferimento UNI EN 15259; la citata norma tecnica prevede che le condizioni di stazionarietà e uniformità siano comunque garantite quando il punto di prelievo è collocato ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità; nel caso di sfogo diretto in atmosfera, dopo il punto di prelievo, il tratto rettilineo finale deve essere di almeno 5 diametri idraulici. Nel caso in cui non siano completamente rispettate le condizioni geometriche sopra riportate, la stessa norma UNI EN 15259 (nota 5 del paragrafo 6.2.1) indica la possibilità di utilizzare dispositivi aerodinamicamente efficaci (ventilatori, pale, condotte con disegno particolare, etc.) per ottenere il rispetto dei requisiti di stazionarietà e uniformità: esempio di tali dispositivi erano descritti nella norma UNI 10169:2001 (Appendice C) e nel metodo ISO 10780:1994 (Appendice D). È facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la inadeguatezza tecnica, su specifica proposta dell'Autorità Competente al Controllo (ARPAE-APAM).
- c) In funzione delle dimensioni del condotto, devono essere previsti uno o più punti di misura sulla stessa sezione di condotto, come stabilito dalla norma UNI EN 15259:2008; quantomeno dovranno essere rispettate le indicazioni riportate in tabella:

Caratteristiche punti di prelievo e dimensioni del condotto

Condotti circolari		Condotti rettangolari		
Diametro (m)	N. punti di prelievo	Lato minore (m)	N. punti di prelievo	
Fino a 1m	1 punto	Fino a 0,5 m	1 punto	al centro del lato
Da 1m a 2m	2 punti (posti a 90°)	Da 0,5 m a 1m	2 punti	al centro di segmenti uguali in cui è suddiviso il lato
Superiore a 2m	3 punti (posti a 60°)	Superiore a 1m	3 punti	

- d) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno di 3 pollici, filettato internamente passo gas, e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati preferibilmente tra 1 metro e 1,5 metri di altezza rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- e) In prossimità del punto di prelievo deve essere disponibile un'idonea presa di corrente.
- f) Data la complessità delle operazioni di campionamento, i camini caratterizzati da temperature dei gas in emissione maggiori di 200°C dovranno essere dotati dei seguenti dispositivi:
- almeno n. 2 punti di campionamento sulla sezione del condotto, se il diametro del camino è superiore a 0,6 metri;
 - coibentazione/isolamento delle zone in cui deve operare il personale addetto ai campionamenti e delle superfici dei condotti, al fine di ridurre al minimo il pericolo ustioni.

5. Accessibilità dei punti di prelievo

- a) I sistemi di accesso ai punti di prelievo e le postazioni di lavoro degli operatori devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008. La società in oggetto su richiesta, dovrà fornire tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire i prelievi e le misure alle emissioni.
- b) La società in oggetto deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura.
- c) Per i punti di prelievo collocati in quota non sono considerate idonee le scale portatili. I suddetti punti di prelievo devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli preferibilmente dotate di corda di sicurezza verticali. Per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, la società in oggetto deve mettere a disposizione degli operatori le strutture indicate nella tabella seguente:

Strutture per l'accesso al punto di prelievo

Quota > 5m e < 15m	Sistema manuale semplice di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvisto di idoneo sistema di blocco oppure sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
--------------------	---

Quota $\geq 15\text{m}$	Sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante.
-------------------------	--

- d) Tutti i dispositivi di sollevamento devono essere dotati di idoneo sistema di rotazione del braccio di sollevamento, al fine di permettere di scaricare in sicurezza il materiale sollevato in quota, all'interno della postazione di lavoro protetta. A lato della postazione di lavoro, deve sempre essere garantito uno spazio libero di sufficiente larghezza per permettere il sollevamento e il transito verticale delle attrezzature fino al punto di prelievo collocato in quota. La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di:
- parapetto normale con arresto al piede, su tutti i lati;
 - piano di calpestio orizzontale e antisdrucchiolo;
 - protezione, se possibile, contro gli agenti atmosferici.
- e) Le prese elettriche per il funzionamento degli strumenti di campionamento devono essere collocate nelle immediate vicinanze del punto di campionamento.

6. Metodi di misura, campionamento ed analisi

- a) Per gli inquinanti e i parametri autorizzati devono essere utilizzate i seguenti metodi di misurazione:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017) UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Umidità - Vapore acqueo (H_2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*) UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni $> 20 \text{ mg/m}^3$)
(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.	

- b) Per gli inquinanti e i parametri di cui alla precedente lettera a), potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:
- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;

- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.
- c) Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato alle precedenti lettere a) e b), compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 “Dimostrazione dell’equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento”, dimostrano l’equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l’Autorità Competente (ARPAE AACM), sentita l’Autorità Competente per il controllo (ARPAE APAM) e successivamente al recepimento nell’atto autorizzativo.

7. Valori limite di emissione e valutazione della conformità dei valori misurati

- a) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0°C e 0,1013 MPa e al tenore di Ossigeno di riferimento qualora previsto.
- b) I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell’impianto, intesi come i periodi in cui l’impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il Gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- c) La valutazione di conformità delle emissioni convogliate in atmosfera, nel caso di emissioni a flusso costante ed omogeneo, deve essere svolta con riferimento a un campionamento della durata complessiva di un’ora.
- d) I risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell’incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l’entità dell’incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche Manuale Unichim n.158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”. Tali documenti indicano:
- per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza estesa non superiore al 30% del risultato;
 - per metodi automatici un’incertezza estesa non superiore al 10% del risultato.
- e) Relativamente alle misurazioni periodiche, il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato con un livello di probabilità del 95%, quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione previa detrazione dell’Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.
- f) Le difformità accertate tra i valori misurati nei monitoraggi di competenza del Gestore e i valori limite prescritti, devono essere gestite in base a quanto disposto dall’art. 271 del D.Lgs. 152/2006.

8. Messa in esercizio e messa a regime

- a) In ottemperanza all’art. 269, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, il Gestore deve comunicare a mezzo

posta certificata (PEC) all'Autorità Competente (ARPAE AACM), all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) e al Comune nel cui territorio è insediato lo stabilimento, quanto segue:

1. per il punto di emissione E1 la data di messa in esercizio dell'impianto con almeno 15 giorni di anticipo;
 2. i dati relativi alle analisi di messa a regime dell'emissione E1, ovvero i risultati dei monitoraggi che attestano il rispetto dei valori limite, effettuati possibilmente nelle condizioni di esercizio più gravose. La trasmissione di tali analisi deve avvenire, di norma, entro i 60 giorni successivi alla data di messa a regime.
- b) Le analisi di messa a regime dovranno essere effettuate in un periodo continuativo di funzionamento pari a 10 giorni e un numero di campionamenti pari a 3, distribuiti su tale periodo per quanto possibile in modo omogeneo.
- c) Tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime (periodo ammesso per prove, collaudi, tarature, messe a punto produttive) non possono di norma intercorrere più di 60 giorni.
- d) Qualora non sia possibile il rispetto delle date di messa in esercizio già comunicate o il rispetto dell'intervallo temporale massimo stabilito tra la data di messa in esercizio e quella di messa a regime degli impianti indicati in autorizzazione, il Gestore è tenuto a informare con congruo anticipo l'Autorità Competente (ARPAE AACM), specificando dettagliatamente i motivi che non consentono il rispetto dei termini citati ed indicando le nuove date. Decorso 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione, senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dell'Autorità Competente, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi automaticamente prorogati alle date indicate nella comunicazione del Gestore.
- e) Qualora in fase di analisi di messa a regime si rilevi che, pur nel rispetto del valore di portata massimo imposto in autorizzazione, il valore assoluto della differenza tra la portata autorizzata e quella misurata sia superiore al 35% del valore autorizzato, il Gestore deve inviare i risultati dei rilievi corredati di una relazione che descriva le misure che intende adottare ai fini dell'allineamento ai valori di Portata autorizzati ed eseguire nuovi rilievi nelle condizioni di esercizio più gravose. In alternativa, deve inviare una relazione a dimostrazione che gli impianti di aspirazione siano comunque correttamente dimensionati per l'attività per cui sono stati installati in termini di efficienza di captazione ed estrazione dei flussi d'aria inquinata sviluppati dal processo. Resta fermo l'obbligo da parte del Gestore di attivare le procedure per la modifica dell'autorizzazione in vigore, qualora necessario.

9. Controlli e monitoraggio delle emissioni di competenza del Gestore

- a) Le informazioni relative agli autocontrolli effettuati dal Gestore sulle emissioni in atmosfera (data, orario, risultati delle misure e il carico produttivo gravante nel corso dei prelievi) dovranno essere annotati su apposito registro dei controlli discontinui con pagine numerate e bollate da ARPAE APAM, firmate dal Responsabile dell'impianto e mantenuti, unitamente ai certificati analitici, a disposizione dell'Autorità di Controllo per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.
- b) È facoltà della società in oggetto la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, della stampa dei relativi risultati di analisi su supporto cartaceo, senza alcun obbligo di vidimazione degli stessi. La società in oggetto è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.

- c) Qualora uno o più punti di emissione autorizzati fossero interessati da un periodo di inattività prolungato, che preclude il rispetto della periodicità del controllo e monitoraggio di competenza del Gestore, oppure in caso di interruzione temporanea, parziale o totale dell'attività, con conseguente disattivazione di una o più emissioni autorizzate, il Gestore dello stabilimento dovrà comunicare, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) l'interruzione di funzionamento degli impianti produttivi a giustificazione della mancata effettuazione delle analisi prescritte; la data di fermata deve inoltre essere annotata nel Registro degli autocontrolli. Relativamente alle emissioni disattivate, dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la società in oggetto di rispettare i limiti, la periodicità dei monitoraggi e le prescrizioni sopra richiamate.
- d) Nel caso in cui il Gestore dello stabilimento intenda riattivare le emissioni, dovrà:
1. dare preventiva comunicazione, salvo diverse disposizioni, all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM) della data di rimessa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni attivate;
 2. rispettare, dalla stessa data di rimessa in esercizio, i limiti e le prescrizioni relativamente alle emissioni riattivate;
- e) Nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate siano previsti monitoraggi periodici e, dall'ultimo monitoraggio eseguito, sia trascorso un intervallo di tempo maggiore della periodicità prevista in autorizzazione, effettuare il primo monitoraggio entro trenta giorni dalla data di riattivazione.

10. Prescrizioni relative a guasti e anomalie

- a) In conformità all'art. 271 del D.Lgs. 152/2006, fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile qualunque anomalia di funzionamento, guasto o interruzione di esercizio degli impianti tali da non garantire il rispetto dei valori limite di emissione fissati, deve comportare almeno una delle seguenti azioni:
1. l'attivazione di un eventuale depuratore di riserva, qualora l'anomalia di funzionamento, il guasto o l'interruzione di esercizio sia relativa a un depuratore;
 2. la riduzione delle attività svolte dall'impianto per il tempo necessario alla rimessa in efficienza dell'impianto stesso (fermo restando l'obbligo del Gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile) in modo comunque da consentire il rispetto dei valori limite di emissione, da accertarsi attraverso il controllo analitico da effettuare nel più breve tempo possibile e da conservare a disposizione degli organi di controllo. Gli autocontrolli devono continuare con periodicità almeno settimanale, fino al ripristino delle condizioni di normale funzionamento dell'impianto o fino alla riattivazione dei sistemi di depurazione;
 3. la sospensione dell'esercizio dell'impianto nel più breve tempo possibile, fatte salve ragioni tecniche oggettivamente riscontrabili che ne impediscano la fermata immediata; in tal caso il Gestore dovrà comunque fermare l'impianto entro le 12 ore successive al malfunzionamento.
- b) Il Gestore deve comunque sospendere nel più breve tempo possibile l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare il superamento di valori limite di sostanze cancerogene, tossiche per la riproduzione o mutagene o di varie sostanze di tossicità e cumulabilità particolarmente elevate, come individuate dalla Parte II dell'Allegato I alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché in tutti i casi in cui si possa determinare un pericolo per la salute umana o un

peggioramento della qualità dell'aria a livello locale.

- c) Le anomalie di funzionamento, i guasti o l'interruzione di esercizio degli impianti (anche di depurazione e/o registrazione di funzionamento) che possono determinare il mancato rispetto dei valori limite di emissione fissati, devono essere comunicate all'Autorità Competente (ARPAE AACM) e all'Autorità Competente per il Controllo (ARPAE APAM), entro le tempistiche previste dall'art. 271 del D.Lgs. n. 152/2006, indicando il tipo di azione intrapresa, l'attività collegata nonché il periodo presunto di ripristino del normale funzionamento.
- d) Ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto) deve essere registrata e documentabile su supporto cartaceo o informatico, e conservate a disposizione dell'Autorità di Controllo (ARPAE APAM), per tutta la durata dell'autorizzazione e comunque per almeno 5 anni.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Documentazione Tecnica Emissioni allegata all'istanza di rilascio di AUA (agli atti di ARPAE con PG/2025/0141898 del 06/08/2025).

Pratica Sinadoc n. 27236/2025

Documento redatto in data 10/12/2025

Autorizzazione Unica Ambientale
Stabilimento società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l.
Comune di Castello d'Argile (BO), via E. Mattei n. 4

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 della Legge 447/1995 e all'art. 4 del D.P.R. 227/2011

1. Esiti della valutazione

- Vista la documentazione acustica datata 16/07/2025 presentata dalla società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. ai sensi dell'art. 4 comma 2) del D.P.R. 227/2011 che attesta il rispetto dei limiti della vigente normativa acustica per l'attività di produzione di prodotti per cura della salute e la cosmetica svolta nello stabilimento sito in Comune di Castello d'Argile, via E. Mattei n. 4.
- Visto il parere acustico favorevole di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/167354 del 22/09/2025.
- Visto il parere acustico favorevole con prescrizioni del SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile con Prot. n. 64875 del 19/11/2025.

2. Prescrizioni

Si applicano le seguenti prescrizioni acustiche impartite dal SUAP Reno Galliera - soggetto delegato dal Comune di Castello d'Argile con parere acustico favorevole Prot. n. 64875 del 19/11/2025 (agli atti di ARPAE-AACM con PG/2025/205869 del 20/11/2025), acquisito il supporto tecnico di ARPAE-APAM - Servizio Territoriale - Distretto Pianura-Imola PG/2025/167354 del 22/09/2025.

- a) **Entro 60 giorni** dalla data di messa a regime del nuovo punto di emissione in atmosfera **E1 (Reparto food)** sia prodotta ed inviata al Comune e ad ARPAE una **relazione redatta da TCA (con collaudo acustico post-operam)** che attesti/asseveri, a seguito di fonometrie, il rispetto dei valori limite di immissione assoluti presso i confini dell'azienda nonché dei limiti differenziali presso tutti i ricettori evidenziati nella VPIA, in periodo diurno e notturno, nelle condizioni più gravose di esercizio dell'attività (sorgenti interne ed esterne attive nonché l'eventuale traffico indotto, con ricerca delle componenti tonali ed impulsive), ovverosia con tutte le sorgenti sonore autorizzate attivate contemporaneamente e alla portata di massimo rendimento. Si precisa che, qualora non fosse possibile eseguire le misure fonometriche del rumore residuo ed ambientale, all'interno degli edifici abitativi, è facoltà eseguire i rilievi strumentali in prossimità degli stessi. Si fa presente che in base alle 'Linee Guida Arpae, n. DET-2016-396 del 10/5/2016', non è accettabile una attenuazione del rumore esterno-interno a finestre aperte con decurtazioni maggiori a 3 dB(A) del livello stimato in facciata;

- b) la relazione di cui al punto precedente dovrà evidenziare in particolare **i tempi di osservazione e di misura adottati dal TCA** in maniera da essere rappresentativi delle **condizioni di massimo disturbo possibili**, con particolare riferimento al rumore residuo che dovrà far emergere la condizione “peggiore” ovvero più cautelativa per i ricettori individuati (es. minor traffico possibile nelle c.d. ore di morbida);
- c) qualora la relazione di cui al punto a) si discosti dai valori “previsti” ed evidenzi il mancato rispetto dei valori limite, devono essere adottate delle **misure di mitigazione e controllo del rumore** tali da evidenziare, nella situazione post-interventi di mitigazione, il rispetto di tutti i valori limite di legge;
- d) fermo restando il rispetto delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, l’attività dell’azienda, così come dichiarato nelle VPIA, sia svolta all’interno del fabbricato, **a porte e finestre chiuse**, di modo che le sorgenti interne possano essere considerate trascurabili ai fini della diffusione del rumore in ambiente esterno;
- e) in fase di esercizio degli impianti siano adottate modalità tecnico/gestionali tali da garantire, nel tempo, **la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante**;
- f) in fase di esercizio sia verificato periodicamente lo **stato di usura degli impianti** intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi sia di pregiudizio al rispetto dei limiti acustici;
- g) l’attività lavorativa sia svolta **esclusivamente nel periodo diurno, ad eccezione degli impianti dichiarati attivi in periodo notturno nella VPIA, per i quali è consentito il funzionamento anche in periodo notturno**;
- h) la società Titolare dello stabilimento, in caso di variazione di impatto acustico rispetto alla situazione valutata nel presente atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice di impatto acustico.
- i) gli adempimenti prescritti alla precedente lettera h) dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell’Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - SAC di Bologna:

- Elaborato “Documentazione previsionale di impatto acustico” sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 in data 16/07/2025 dal Tecnico Competente in Acustica iscritto all’Albo incaricato dalla società Incos Cosmeceutica Industriale S.r.l. relativamente allo stabilimento in oggetto (agli atti di ARPAE con PG/2025/0141898 del 06/08/2025).

Pratica Sinadoc n. 27236/2025

Documento redatto in data 10/12/2025

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel 051 396211 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.